



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II-bis

Napoli, (data del protocollo)

Urgente a mezzo posta elettronica certificata

Ai Segretari comunali e agli Ufficiali
elettorali Comuni dell'area metropolitana di
Napoli

LORO SEDI

e, p.c.

Alla Presidenza della Corte d'appello di
NAPOLI

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Locali

- Napoli 1 Centro
- Napoli 2 Nord
- Napoli 3 Sud

LORO SEDI

Circolare n. 56/El.Pol.2022

Oggetto: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Adempimenti preparatori del procedimento.

Ai fini dello svolgimento delle prossime elezioni politiche, indette per domenica 25 settembre 2022, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno ha richiamato i vari adempimenti preparatori del procedimento elettorale, di prevalente competenza delle amministrazioni comunali, che di seguito si riportano.

A) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature

Allo scopo di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla relativa richiesta, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del d.P.R. n. 361/57, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti inerenti alla presentazione - presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, per l'elezione della Camera dei deputati, e presso l'Ufficio elettorale regionale, per l'elezione del Senato della Repubblica - delle liste di candidati e delle candidature uninominali, gli uffici comunali dovranno restare aperti ininterrottamente nei giorni di **domenica**

*Area II bis - Raccordo con gli Enti locali - Consultazioni elettorali
Piazza del Plebiscito n. 22 - 80132 Napoli
Pec: elettorale.prefna@pec.interno.it*



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

21 agosto e lunedì 22 agosto 2022, previsti per la presentazione delle candidature (**e quindi dalle ore otto alle ore venti di domenica 21 e dalle ore otto alle ore venti di lunedì 22 agosto**); gli stessi uffici dovranno, altresì, rimanere aperti nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 agosto 2022**, anche nelle ore pomeridiane.

Gli orari di apertura degli uffici comunali devono essere altresì pubblicizzati adeguatamente.

Per ulteriori specifiche sugli adempimenti comunali in relazione alla presentazione delle liste di candidati e delle candidature uninominali, si rinvia alla pubblicazione n. 1 (*“Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*), pubblicata sul sito di questa Prefettura www.prefettura.it/napoli nella sezione “Elezioni Politiche del 25 settembre 2022”.

B) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato, da ultimo, dall’art. 38-*bis*, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono competenti a eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d’appello e dei Tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti a eseguire le autenticazioni di cui al predetto comma gli avvocati iscritti all’albo, che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell’ordine.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all’interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l’espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all’esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all’interno del territorio comunale.

Nell’espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

competizione elettorale, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

C) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, non trovano applicazione nel procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernenti, tra l'altro, la possibilità per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, codesti Comuni vorranno pubblicizzare adeguatamente - sull'home page del sito istituzionale del comune - l'indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di P.E.C., al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.

D) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "*affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile*" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli "*affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione*". Tali disposizioni si applicano in qualunque ambito del territorio nazionale dimorino gli elettori richiedenti.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente alla data di votazione, ossia fra **martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre 2022**. Tale ultimo termine (5 settembre), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/06, come modificato dalla legge n. 46/09.

E) Nomina dei presidenti di seggio

Entro il trentesimo giorno antecedente a quello della votazione, e quindi **entro il 26 agosto 2022**, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, il Presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, avendo cura di scegliere tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, di designare persone che siano residenti nel Comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione.

Il medesimo Presidente, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 5 settembre 2022**, deve trasmettere a ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali, successive variazioni.

F) Nomina degli scrutatori

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente a quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi **tra mercoledì 31 agosto e lunedì 5 settembre 2022**, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

giorni prima con manifesto a firma del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:

- 1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente, tenendo conto che il numero di scrutatori per ogni ufficio elettorale di sezione è di 4 (quattro);
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);
- 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione *online*, si allega alla presente nota e si trasmette anche in file formato *word* il modello di manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori. Gli esemplari di manifesto da affiggere in luoghi pubblici, potranno essere ritirati, **previo avviso**, presso il deposito di questa Prefettura sito in Via Pazzino (telefono 081/7524865), non appena consegnati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente a quello della votazione, cioè non oltre sabato 10 settembre 2022.**

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **non oltre giovedì 22 settembre 2022.**

Il Sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento a essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 94, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 del d.P.R. n. 361/1957.

G) Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero

Entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 31 agosto 2022**, come già ricordato con circolare n. 48/El. Pol. 2022 del 4 agosto u.s. (punto 3), i comuni dovranno inviare una specifica cartolina-avviso, rispettivamente, agli elettori optanti per il voto in Italia (modello n. 2/EP, di colore verde) e agli elettori residenti in Stati in cui non è



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

ammesso il voto per corrispondenza (modello n. 3/EP, di colore rosso), con cui si darà notizia del giorno e degli orari di votazione.

Anche gli esemplari di cartoline-avviso potranno essere ritirati, previo contatto, presso il deposito di questa Prefettura sito in Via Pazzino (telefono 081/7524865), non appena consegnati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

H) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo

In vista dello svolgimento delle consultazioni in oggetto, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e, in particolare, a coloro che alla data del 25 settembre 2022 avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa (art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 299/2000).

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa (anche, tra l'altro, con la denominazione della circoscrizione elettorale e con il numero del collegio plurinomiale e del collegio uninominale, rispettivamente, della Camera e del Senato di appartenenza dell'elettore, come rideterminati con decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177).

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Si vorrà inoltre verificare la disponibilità presso ogni Comune di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nel giorno della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali potranno essere inoltrate a questa Prefettura all'indirizzo pec elettorale.prefna@pec.interno.it oppure contattando telefonicamente il deposito elettorale di via Nuova Pazzino al numero 081/7524865.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quelle consultazioni.

I) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data della votazione (da venerdì 23 a sabato 24 settembre 2022), dalle ore 9 alle ore 18;
- nel giorno della votazione (domenica 25 settembre 2022) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23.

Si richiama la particolare attenzione di codesti Comuni sulla necessità che nei periodi indicati, siano adottate opportune misure organizzative volte a potenziare e a ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).

Codesti Comuni vorranno, altresì, adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa il giorno e gli orari di votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

Nell'occasione, si vorrà rammentare agli elettori che, se la tessera elettorale non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il Comune procederà al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

J) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

L'art. 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, prevede che, nel giorno delle elezioni, i comuni possano organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

Inoltre, a tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione delle consultazioni elettorali, i comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico in modo da agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei predetti elettori.

Peraltro, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche, purché tale sezione sia ricompresa, ove il territorio del proprio Comune sia suddiviso in più collegi uninominali, nell'ambito dello stesso collegio uninominale per l'elezione della Camera e del Senato a cui appartiene la sezione nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con i mezzi ritenuti più idonei, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche, che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili.

Per accedere nel proprio Comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire - oltre alla tessera elettorale - una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, **nei tre giorni precedenti le consultazioni**, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, e quindi **da giovedì 22 a sabato 24**



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

settembre 2022, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, si rammenta che una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del d.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata agli elettori diversamente abili.

Il Dirigente dell'Ufficio elettorale provinciale
Vice Prefetto
(S. di Martino)



Firmato digitalmente da:
SERGIO DI MARTINO
Ministero dell'Interno
Firmato il 12/08/2022 16:03
Seriale Certificato: 10299
Valido dal 15/02/2021 al 16/02/2024
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

**ELEZIONI POLITICHE
DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022**

**CONVOCAZIONE
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI**

COMUNE DI

IL SINDACO

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Visto l'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme sulla riduzione dei termini e sulla semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 169 del 21 luglio 2022, con il quale sono stati convocati per il giorno di **domenica 25 settembre 2022** i comizi per lo svolgimento delle **elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**;

RENDE NOTO

che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno settembre 2022, alle ore, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si svolgeranno domenica 25 settembre 2022.

....., addì 2022

IL SINDACO